

Legge regionale 21 luglio 2017 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

## **Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.**

### **Capo III**

*Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 (Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi)*

#### **Art. 17**

*(Modifica all' articolo 6 della legge regionale 23/1999 )*

1. Al comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 (Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), le parole << dalla Provincia >> sono sostituite dalle seguenti: << dal Servizio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA competente in materia >>.

#### **Art. 18**

*(Modifica all' articolo 8 della legge regionale 23/1999 )*

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 23/1999 le parole << della Provincia >> sono sostituite dalle seguenti: << del Servizio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA competente in materia >>.

#### **Art. 19**

*(Modifica all' articolo 10 della legge regionale 23/1999 )*

1. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 23/1999 le parole << un piano di conservazione delle tartufaie, da sottoporre al parere della Provincia. >> sono sostituite dalle seguenti: << al Comune un piano di conservazione delle tartufaie, da sottoporre al parere del Servizio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA competente in materia. >>.

## **Art. 20**

*(Modifica all' articolo 11 della legge regionale 23/1999 )*

1. Il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 23/1999 è sostituito dal seguente:

**<<3.** Con provvedimento del Servizio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA competente in materia possono essere disposte variazioni del calendario di raccolta.>>.

## **Art. 21**

*(Modifica all' articolo 12 della legge regionale 23/1999 )*

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 23/1999 dopo le parole << è rilasciata >> sono inserite le seguenti: << , con provvedimento del Servizio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA competente in materia, >>.

## **Art. 22**

*(Modifica all' articolo 13 della legge regionale 23/1999 )*

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 23/1999 le parole << Le Province, avvalendosi della consulenza di esperti in materia micologica, provvedono >> sono sostituite dalle seguenti: << Il Servizio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA competente in materia provvede >>.

## **Art. 23**

*(Modifica all' articolo 14 della legge regionale 23/1999 )*

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 23/1999 le parole << predisposto dalla Regione. >> sono sostituite dalle seguenti: << adottato con provvedimento del Servizio dell'Agenzia competente in materia. >>.

## **Art. 24**

*(Modifiche all' articolo 15 della legge regionale 23/1999 )*

1. All' articolo 15 della legge regionale 23/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

**a)** il comma 3 è sostituito dal seguente:

**<<3.** La Regione promuove iniziative finalizzate a favorire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo, con particolare riferimento all'organizzazione dei corsi di formazione ed aggiornamento sulla raccolta e di addestramento dei cani utilizzati nella stessa.>>;

**b)** dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

**<<3 bis.** Per le finalità di cui al comma 3, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi alle associazioni dei tartufai secondo criteri e modalità stabiliti, nel rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di stato, con regolamento regionale.>>.

### **Art. 25**

*(Abrogazione dell' articolo 16 della legge regionale 23/1999 )*

1. L' articolo 16 della legge regionale 23/1999 è abrogato.

### **Art. 26**

*(Modifica all' articolo 17 della legge regionale 23/1999 )*

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 23/1999 le parole << dalla Provincia >> sono sostituite dalle seguenti: << con provvedimento del Servizio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA competente in materia >>.

### **Art. 27**

*(Modifica all' articolo 18 della legge regionale 23/1999 )*

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 23/1999 le parole << agli agenti del Corpo forestale regionale. Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale >> sono sostituite dalle seguenti: << al Corpo forestale regionale e ai Corpi di polizia locale >>.

## **Art. 28**

*(Sostituzione dell' articolo 19 della legge regionale 23/1999 )*

1. L' articolo 19 della legge regionale 23/1999 è sostituito dal seguente:

### **<<Art. 19**

*(Sanzioni amministrative e pecuniarie)*

1. Alle violazioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

**a)** per la raccolta senza il tesserino di cui all'articolo 12, comma 3 da 100 euro a 400 euro;

**b)** per la raccolta in periodo vietato di cui all'articolo 11, comma 2, o senza l'ausilio del cane addestrato o senza l'attrezzo idoneo di cui all'articolo 11, comma 2, o per il commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta da 150 euro a 500 euro;

**c)** per la raccolta di tartufi con lavorazione andante del terreno, da 150 euro a 500 euro per ogni decara o frazione del terreno lavorato;

**d)** per l'apertura di buche in soprannumero o per il mancato riempimento con la terra prima estratta di cui all'articolo 11, comma 6, da 50 euro a 100 euro per ogni cinque buche o frazione, aperte e non riempite con il medesimo terreno di scavo;

**e)** per la raccolta abusiva di tartufi in tartufaie coltivate o controllate riconosciute di cui all'articolo 4, comma 1, da 500 euro a 2.000 euro;

**f)** per la raccolta di tartufi immaturi o avariati di cui all'articolo 11, comma 4, da 50 euro a 200 euro;

**g)** per la ricerca e la raccolta di tartufi durante le ore notturne di cui all'articolo 11,

comma 5, da 150 euro a 500 euro;

**h)** per la raccolta nelle aree rimboschite per un periodo di quindici anni dalla data del rimboschimento da 50 euro a 200 euro;

**i)** per la raccolta dei tartufi con un numero di cani superiore a quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, da 150 euro a 500 euro per ciascun cane;

**j)** per la vendita al consumatore di tartufi freschi senza il rispetto delle modalità prescritte dall' articolo 7 della legge 752/1985 da 300 euro a 1000 euro;

**k)** per la vendita al consumatore di tartufi conservati senza il rispetto delle modalità prescritte dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 752/1985 da 300 euro a 1000 euro;

**l)** per la lavorazione del tartufo per la conservazione e la successiva vendita da parte di soggetti diversi da quelli previsti dall' articolo 8 della legge 752/1985 da 300 euro a 1000 euro.

**2.** La raccolta dei tartufi nelle ipotesi previste dal comma 1 comporta la confisca del materiale raccolto, nonché la sanzione accessoria del ritiro del tesserino previsto dall'articolo 12, comma 3, per l'anno solare in corso.

**3.** Alle violazioni della presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

**4.** All'irrogazione delle sanzioni provvede la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale secondo le modalità della legge regionale 1/1984 .>>.

## **Art. 29**

*(Norme finanziarie relative alla legge regionale 23/1999 )*

**1.** Per le finalità di cui all' articolo 15, comma 3 bis, della legge regionale 23/1999 , come aggiunto dall'articolo 24, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) -

Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

**2.** Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

**3.** Le entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui all' articolo 19, comma 1, della legge regionale 23/1999 , come sostituito dall'articolo 28, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) Tipologia 30200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.